



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.73 DEL 06/05/2024

OGGETTO: MONTEPULCIANO, VIA MADONNA DELLA QUERCE, tratto compreso tra il civico 2 e il civico 7 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00, DAL 13 AL 15 MAGGIO 2024 - LAVORI DI SCAVO PER NUOVA FORNITURA CON ELETTRODOTTO IN BASSA TENSIONE, ENEL DISTRIBUZIONE SPA.

IL COMANDANTE

VISTA la Richiesta occupazione suolo pubblico e chiusura temporanea strada per via Madonna della Querce, inoltrata da ELETTRIO TLC SRL (in atti prot. 14596 del 22/04/2024);

VISTA la **AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO N. 47 del 25/10/2023**, rilasciata dal responsabile Area Manutenzione Patrimonio e Ambiente del Comune di Montepulciano;

VISTA la documentazione agli atti;

ACCERTATO che la richiesta è finalizzata a consentire la esecuzione dei lavori di scavo per nuova fornitura con elettrodotto interrato BT in via Madonna della Querce a Montepulciano;

PRESO ATTO che via Madonna della Querce è una strada comunale classificata, riguardo alle sue caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali (ex art. 2, commi 2 e 3, C.d.S.), di tipo **F – Strada locale**, ovvero: *strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.*

PRESO ATTO dello stato dei luoghi, che non consente soluzioni alternative rispetto alla chiusura al traffico veicolare della strada nel tratto oggetto di lavori;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla impresa ad eseguire i lavori di scavo nella fascia oraria 9:00 / 18:00.

RITENUTO garantire la piena fruibilità della strada al traffico veicolare in orario di ingresso scuole, ovvero dalle ore 7:00 alle ore 9:00;

VALUTATO che, attraverso via di Martiena, resta garantita la transitabilità veicolare al restante tratto di via Madonne della Querce;

CONSIDERATO che al fine di evitare danni a persone e a cose, e allo stesso tempo consentire i lavori di scavo, si rende necessaria la istituzione temporanea del divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in via Madonne della Querce – tratto compreso tra il civico 2 e il civico 7- dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal 13 al 15 maggio 2024;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare il transito dei veicoli e dei pedoni secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA MEDONNA DELLA QUERCE A MONTEPULCIANO – tratto compreso tra il civico 2 e il civico 7 - DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00, DAL 13 AL 15 MAGGIO 2024.

La transitabilità veicolare del restante tratto di via Madonna della Querce, verrà garantita percorrendo via di Martiena.

In caso di necessità dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso e/o di polizia.

Prima dell'esecuzione dei lavori, per la delimitazione dell'occupazione dovrà essere installata tutta la segnaletica di cantiere in conformità del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), degli artt. 30 e 31 del relativo Regolamento di Attuazione e del Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Il personale incaricato dalla società richiedente dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Contestualmente, al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa all'Ufficio Stampa affinché ne sia data massima diffusione a mezzo stampa e di altri canali informatici, contestualmente viene inviata agli organi istituzionali preposti ai servizi di emergenza e soccorso nonché agli organi di polizia.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

IL RESPONSABILE DI AREA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005